



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** l’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanità militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanità militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO** il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
- CONSIDERATO** che le risorse finanziarie rese disponibili dalla legge di stabilità 2014 consentono di reclutare ulteriori 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- CONSIDERATO** che l'unica graduatoria di analoghi concorsi in corso di validità, ai sensi dell'articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, quella relativa al 2° concorso triennale, si è esaurita;
- VISTA** la lettera n. 111/1-1 IS del 3 gennaio 2014 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 4° concorso triennale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 4° concorso triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Articolo 1 Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 4° corso triennale (2014–2017) di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
2. Dei 247 posti messi a concorso:
 - a) 12 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
 - b) 49 sono riservati:
 - al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
 - c) 2 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti a concorso di cui al comma 1 potranno essere incrementati in misura pari al numero dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con la procedura di reclutamento di cui al decreto del Direttore Generale per il Personale Militare n. 2/1D del 13 gennaio 2014.
4. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet "www.persomil.difesa.it/concorsi" e "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9;
 - 2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
 - 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa

- fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9;
 - 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.
 3. L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonché al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12 .
 4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e quello di cui al precedente comma 3 devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
 5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:

- a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al candidato. Il titolare di CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di questo tipo di smart card deve:
 - compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria CIE / CNS e del PIN a essa associato;
- c) firma digitale / elettronica qualificata. Il candidato titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
 - compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
 - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
 - sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al candidato);
 - eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line" del sito www.carabinieri.it-area concorsi.

Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una delle modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione al concorso.

3. I candidati minorenni, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d'identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/i rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) il proprio stato civile;
 - c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che è stato identificato mediante carta d'identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmr@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto o che si è in grado di conseguire nell'anno solare in cui è bandito

il concorso;

- e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnrconcomar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri;
- h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito;
- j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- k) l'eventuale possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
- m) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica;
- n) se è assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri;
- o) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- p) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o dall'art. 5 del decreto del Presidente della

- Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- r) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola, la tedesca, la russa, l'albanese, la turca e il cinese) nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
 - s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
5. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal candidato all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
 6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
 7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'articolo 11.
 8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 9. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui all'art.2, comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 11, se la prova preliminare non è stata effettuata:
 - a) segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
 - b) trasmettere al suddetto Centro:
 - copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei Carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Allievo.
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza Armata o di Polizia sarà acquisita d'ufficio.

Articolo 5 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito;
 - b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
 - d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) un ufficiale superiore, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un maresciallo aiutante s. UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua.

Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille) unità, per ogni gruppo di almeno 500 candidati sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o di autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnanti alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario.

La commissione potrà avvalersi, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore medico, membro;
 - c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un ufficiale psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante

potranno essere nominate più commissioni.

Articolo 6 Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
 - a) prova preliminare;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità psico-fisica;
 - d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest'ultima lingua;
 - e) accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, tutti i candidati dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel comma precedente, compresi i candidati di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Articolo 7 Prova preliminare

1. I candidati saranno sottoposti – con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso – a una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 ROMA Tor di Quinto n. 153, Roma (raggiungibile dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana – linea A, con la linea bus ATAC n. 32), indicativamente a partire dal 25 febbraio 2014, con inizio dalle 10.30 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell'Allegato A del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.30 alle 10.00, tenendo conto che:
 - a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sarà più consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
 - b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19 febbraio 2014, mediante avviso consultabile nei siti web "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati

non fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.

4. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e di un documento d'identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmr@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocaioni.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. In base all'esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 1300 candidati compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 14 marzo 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 8

Documenti da produrre

1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore (solo per i candidati ancora minorenni alla data

- di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato minorenni;
- b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2014 ovvero dovrà essere valido fino al 31 dicembre 2014;
 - c) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
 - d) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - e) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
 - g) per i candidati di sesso femminile:
 - referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito in data non anteriore a quattro giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 10, comma 9;
 - ecografia pelvica con relativo referto;
 - h) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
 - i) per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all'allegato D al bando, sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dalla terza decade di marzo 2014, saranno svolte secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per le predette

prove, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f) e, per le sole candidati, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmr@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, non consentirà l'ammissione a sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni. I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti secondo le disposizioni di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art.9, comma 2. La mancata esibizione, all'atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 9, della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere d), e) ed f) e, per i soli candidati di sesso femminile, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico con ECG;
 - b) oculistico;
 - c) odontoiatrico;

- d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - e) psichiatrico;
 - f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - g) analisi del sangue concernenti:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
 - h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - i) visita medica generale;
 - j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato D, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
- a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
5. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici:
- a) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm. 161, se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK).
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario;
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:
- a) risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4, lettera b);

- 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e disartria);
 - 3) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - 5) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
- b) che presentino tatuaggi:
- 1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta);
 - 2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
 9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Le stesse potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
 10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
 11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione.

Articolo 11

Prova scritta

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono

indicati nell'allegato A del presente decreto.

2. Detta prova avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, il 17 aprile 2014, con inizio dalle 09.30. Eventuali modifiche della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 14 marzo 2014, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 08.15 alle 09.30, portando al seguito un documento d'identità provvisto di fotografia e in corso di validità ed una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
 - a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sarà più consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
 - b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
 Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
7. L'esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la prova orale di cui ai successivi artt. 12 e 13, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 3 giugno 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 12

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art.11 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a partire dal 9 giugno 2014.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art.9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica con la commissione) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle qualità

indispensabili all'espletamento delle mansioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di "idoneità" o "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione.

Articolo 13

Prova orale

1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le modalità di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova avrà luogo indicativamente a partire dal 10 giugno 2014 e verterà sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato A del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art.16.

Articolo 14

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca. Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si svolgeranno indicativamente a partire dal 22 luglio 2014, con le modalità e secondo i programmi stabiliti nel citato allegato A del bando.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 15 luglio 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnato un voto finale in trentesimi pari

alla media dei voti conseguiti nella prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrisponderà, per ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16:

a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:

- 1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
- 2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
- 3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
- 4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
- 5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
- 6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50.

b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:

- 7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
- 8) da 18/30 a 21/30: 0,50;
- 9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50;
- 10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50;
- 11) da 26,01/30 a 28/30: 4;
- 12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.

Articolo 15

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 16

Graduatoria di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti titoli di merito:
 - a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
 - b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
 - c) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in altra Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. I titoli di cui al precedente comma saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa.
4. A parità di merito, ai sensi dell' art. 688, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonché figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di

merito o di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 7.

6. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
7. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 4° corso triennale Allievi Marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.

Articolo 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 16, commi 2 e 4 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 18

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
 - a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei Carabinieri;
 - c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
 - d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
 - e) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di

- altre Forze Armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
 3. I frequentatori del 4° corso triennale Allievi Marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università, pena l'esclusione dal corso.

Articolo 19

Presentazione al corso

1. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2014 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati a decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza della citata idoneità, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 25 agosto 2014 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
4. All'atto della presentazione:
 - a) coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti documenti:
 - 1) certificato plurimo delle vaccinazioni;
 - 2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
 - b) i candidati di sesso femminile dovranno consegnare referto attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni calendari ali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del comando della citata Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi

- venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi – da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 20

Nomina a maresciallo

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - Sottufficiali e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati personali:
 - a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
 - c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
 I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 GEN. 2014

